

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 31
Prot. n. 4376

Canale, li 04/05/2020

OGGETTO: *ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, C. 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI*

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO delle prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020;

Visti i DPCM del 22/03/2020, DPCM del 24/03/2020, del 01/04/2020 e del 10/04/2020

CONSIDERATO che con DPCM del 26/04/2020 la durata delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con alcune modifiche di allentamento, è stata prorogata a tutto il 17 Maggio 2020;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale indica chiaramente la necessità di mantenere tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche, se non legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ivi compresi gli spostamenti necessari per incontrare congiunti, nonché il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza (come precisato dal su richiamato DPCM 26/04/2020);

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano tutt'ora comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto veto di ogni forma di assembramento, rendendo particolarmente a rischio, tra l'altro, l'accessibilità di parchi, giardini pubblici, aree attrezzate per il gioco dei bambini;

RITENUTO di dover confermare il provvedimento di divieto della fruizione dei parchi e dei giardini pubblici, oltre che delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro anche al fine di consentire alla polizia locale ed alle Forze dell'Ordine competenti di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

con efficacia immediata e fino al 17 MAGGIO 2020,

a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni emergenziali vigenti, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro

IL DIVIETO DI ACCESSO

a tutti i parchi e giardini pubblici comunali, nonché alle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo e seguenti in ordine al divieto di ogni forma di assembramento in ogni zona del Comune di Canale, nonché il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza, previste dal DPCM 26 aprile 2020;

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa

- al Prefetto di Cuneo,
- al Corpo di Polizia Municipale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Se ne dispone inoltre ogni altra utile forma di pubblicità e conoscenza nei modi ritenuti più opportuni;

L'inosservanza delle presenti disposizioni è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020, salva l'ipotesi di più grave reato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Canale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

IL SINDACO
Enrico Faccenda (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa